

*Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e
Trattamento degli Oli Minerali Usati
- CONOU -*

REGOLAMENTO CONSORTILE

approvato dall'Assemblea del 30 novembre 2017

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto.....	3
Art. 2 - Adesione dei consorziati	3
Art. 3 - Quote di partecipazione e ripartizione delle quote.....	5
Art. 4 - Fondo consortile.....	8
Art. 5 - Vigilanza e controlli.....	8
Art. 6 - Infrazioni e sanzioni.....	9
Art. 7 - Contributo Art. 236 Co. 7	10
Art. 8 - Quota annuale per la partecipazione	11
Art. 9 - Rappresentanza in Assemblea.....	12
Art. 10 - Modalità di funzionamento dell'Assemblea	14
Art. 11 - Elezione del Consiglio di Amministrazione.....	14
Art. 12 - Disposizioni finali e transitorie	15

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento è approvato ai sensi dell'art. 24 dello Statuto del Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati (il "**Consorzio**") per dare attuazione allo Statuto stesso e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio.
2. Salvo quanto diversamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le definizioni di cui all'art. 2 dello Statuto del Consorzio.

Art. 2 - Adesione dei consorziati

1. Per aderire al Consorzio, l'impresa interessata, rientrante in una delle categorie di cui all'art. 4 dello Statuto, deve inviare apposita domanda, sottoscritta dal proprio legale rappresentante.
2. La domanda di adesione deve essere presentata dall'impresa interessata utilizzando il modello allegato al presente Regolamento ed approvato contestualmente ad esso, il quale sarà reso disponibile presso il sito internet del Consorzio. Eventuali successive modifiche al modello della domanda di adesione sono approvate dal Comitato per la determinazione delle quote di partecipazione di cui all'art. 18 dello Statuto (il "**Comitato Quote**"), presieduto dal Presidente del Consorzio.
3. La domanda di adesione al Consorzio, indirizzata al Comitato Quote, può essere presentata in formato cartaceo a mezzo raccomandata oppure in formato elettronico tramite posta elettronica certificata (PEC), debitamente compilata in ogni sua parte con i dati necessari e regolarmente sottoscritta (con firma digitale se inviata in formato elettronico a mezzo PEC), ovvero con le modalità di cui al successivo paragrafo 10, ove adottate.
4. Così come meglio specificato nel modello di volta in volta approvato dal Comitato Quote, la domanda di adesione deve contenere almeno le seguenti dichiarazioni, informazioni e documenti:
 - a) dichiarazione nella quale l'impresa che presenta domanda attesta e comunica:
 - i. la conoscenza e accettazione integrale dello Statuto del Consorzio e del presente Regolamento;

- ii. di non versare in situazione di liquidazione, fallimento o altra procedura concorsuale, esclusi i casi di concordato preventivo con continuazione dell'attività, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;
 - b) estremi dell'iscrizione alla competente CCIAA;
 - c) indirizzo della sede legale, delle eventuali sedi secondarie e degli uffici amministrativi;
 - d) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza o domicilio per la carica del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i;
 - e) la richiesta di aderire quale consorziato appartenente a una delle categorie di cui all'art. 4, lett. a), b), c) o d), dello Statuto, in applicazione dei criteri di prevalenza di cui al successivo art. 3, paragrafo 2;
 - f) le informazioni di cui all'art. 5, comma 3, lett. a), b), c) e d), dello Statuto in relazione all'ultimo anno solare concluso.
5. In conformità all'art. 8, comma 4, lett. a), dello Statuto, le imprese che richiedono l'adesione sono tenute a versare, al momento della presentazione della domanda, tramite bonifico bancario o secondo le diverse modalità indicate dal modello della domanda di adesione predisposto dal Comitato Quote, una quota di adesione pari ad Euro 200,00 (duecento/00) per la costituzione del fondo consortile. A fronte dell'avvenuto pagamento, trattandosi di operazione fuori campo IVA ai sensi degli artt. 1 e 2, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972, il Consorzio emette quietanza.
 6. Qualora non vengano fornite tutte le informazioni previste dal paragrafo 4 del presente articolo, non ricorrano i requisiti previsti per l'ammissione al Consorzio o non sia stata corrisposta la quota di adesione di cui al precedente paragrafo 5, la domanda di adesione viene respinta dal Comitato Quote.
 7. In caso di rigetto della domanda, il Comitato Quote deve darne adeguata motivazione all'impresa richiedente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda. In questo caso, la somma versata secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 5 sarà trattenuta dal Consorzio a titolo di indennità in relazione all'istruttoria della domanda di adesione.
 8. Sempre entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda, il Consorzio potrà altresì comunicare all'impresa richiedente, in ipotesi di ammissione al Consorzio, eventuali modifiche della categoria di appartenenza tra quelle di cui all'art. 4, lett. a), b), c) e d), dello Statuto rispetto alla selezione compiuta dall'impresa richiedente nella propria domanda, il tutto in applicazione dei criteri di cui al successivo art. 3, paragrafo 2. In caso di mancata comunicazione di rigetto

della domanda entro il suddetto termine, la domanda di adesione dovrà ritenersi approvata con efficacia dalla scadenza del suddetto termine o, se precedente, dell'invio della comunicazione di cui al presente paragrafo 8. Le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno aver luogo tramite raccomandata oppure in formato elettronico tramite posta elettronica certificata (PEC) oppure con le modalità di cui al successivo paragrafo 10, ove adottate.

9. Entro il 31 marzo di ciascun anno, vengono assegnate al nuovo consorziato che abbia presentato la propria domanda di adesione entro il 31 dicembre precedente le quote di partecipazione al Consorzio ai fini della partecipazione all'Assemblea, fermo restando che l'adesione avrà efficacia a tutti gli altri fini sin dalla data di ammissione al Consorzio.
10. Il Consorzio si riserva, nell'ottica di una più efficiente e rapida gestione delle domande di adesione, anche in considerazione del numero di domande che potranno essere ricevute, di instaurare processi automatizzati di ricezione e gestione di dette domande e della correlata documentazione, nonché delle comunicazioni successive e, in generale, di gestione dell'intero rapporto con i consorziati, mediante il proprio sito internet. In tale caso, il Consorzio ne darà comunicazione ai consorziati tramite il proprio sito internet, provvederà a modificare di conseguenza il modello di adesione al Consorzio e, pertanto, le modalità di trasmissione della domanda di adesione qui descritte e le attività ad esse correlate dovranno avvenire tramite tali nuove modalità automatizzate, senza necessità di dar luogo a modifiche del presente Regolamento.

Art. 3 - Quote di partecipazione e ripartizione delle quote

1. I soggetti partecipanti al Consorzio si suddividono in quattro categorie, secondo quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto e dalle definizioni di cui all'art. 2 dello Statuto, e precisamente:
 - a) le imprese che producono, importano o mettono in commercio oli base vergini;
 - b) le imprese che producono oli base mediante un processo di rigenerazione;
 - c) le imprese che effettuano il recupero e la raccolta degli oli usati;
 - d) le imprese che effettuano la sostituzione e la vendita degli oli lubrificanti, ossia le imprese che effettuano la prima immissione dell'olio lubrificante al consumo in Italia e/o la vendita dell'olio lubrificante agli utenti finali al fine della sua sostituzione.
2. Nell'ipotesi in cui un'impresa abbia i requisiti per rientrare in più di una delle categorie indicate al paragrafo 1 che precede, essa è inquadrata nella categoria considerata prevalente tra le attività

da essa svolte, tenute in considerazione le quantità di oli trattate, fermo restando che, nell'ipotesi in cui un'impresa svolga sia attività rientranti nella categoria di cui all'art. 4, lett. a), che attività rientranti nella categoria di cui all'art. 4, lett. d), l'impresa sarà inclusa nella categoria di cui all'art. 4, lett. a), qualora l'ammontare complessivo degli oli base vergini prodotti e importati nell'anno precedente sia superiore al 50% dell'ammontare complessivo degli oli basi vergini e degli oli lubrificanti immessi al consumo nell'anno precedente.

3. Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, le quote di partecipazione al Consorzio sono ripartite in parti uguali nella misura del 25% tra le diverse categorie di imprese sopra richiamate. Nell'ambito di ciascuna di esse le quote di partecipazione sono distribuite come segue:
 - a) per le imprese appartenenti alle categorie indicate all'articolo 4, lett. a), dello Statuto, in proporzione ai quantitativi di oli base vergini e di oli lubrificanti immessi al consumo in Italia nell'anno precedente;
 - b) per le imprese appartenenti alle categorie indicate all'articolo 4, lett. b), dello Statuto, in proporzione ai quantitativi di oli base prodotti, nell'anno precedente, mediante la rigenerazione di oli usati ceduti dal Consorzio o da raccoglitori mandatari del Consorzio;
 - c) per le imprese appartenenti alle categorie indicate all'art. 4, lett. c), dello Statuto, in proporzione ai quantitativi di oli usati raccolti in Italia e ceduti, nell'anno precedente, a imprese di rigenerazione, in qualità di mandatari del Consorzio, o al Consorzio stesso;
 - d) per le imprese appartenenti alle categorie indicate all'art. 4, lett. d), dello Statuto, in proporzione ai quantitativi di oli lubrificanti immessi al consumo in Italia o venduti a utenti finali ai fini della sostituzione nell'anno precedente.
4. Le quote di partecipazione sono determinate dal Comitato Quote.
5. Ai fini della ripartizione delle quote, i consorziati sono tenuti a fornire al Comitato Quote, entro il 20 febbraio di ciascun anno solare, le informazioni di cui all'art. 5, comma 3, dello Statuto mediante apposita autocertificazione, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante e attestante la veridicità delle informazioni fornite, e/o mediante eventuali altre modalità definite dallo stesso Comitato Quote, ivi inclusa la tempestiva effettuazione di pagamenti dovuti al Consorzio da cui si evincano le suddette informazioni.
6. Il consorzio che risulti inadempiente all'obbligo di cui al precedente paragrafo viene automaticamente sospeso dall'esercizio di ogni diritto di voto in sede consortile per l'anno in corso, fermi restando tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge, statutarie e regolamentari.
7. Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, il Comitato Quote provvede a:

- a) entro il 31 marzo di ogni anno, determinare le quote di partecipazione delle singole imprese consorziate valide fino alla data della successiva deliberazione annuale;
 - b) entro il 31 marzo di ogni anno, ove necessario, modificare, in conformità al paragrafo 2 che precede, la categoria attribuita a ciascun consorziato;
 - c) entro la data della prima Assemblea dei consorziati successiva al 31 marzo, comunicare, o rendere disponibile attraverso idonei sistemi informatici, a ciascuna impresa esclusivamente i dati di sua pertinenza.
8. Nell'ipotesi in cui il Consorzio debba rimborsare il contributo di cui all'articolo 236, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (il "**Contributo Art. 236 Co. 7**"), tale rimborso non incide sulla determinazione della quota di partecipazione attribuita all'impresa appartenente alle categorie indicate all'art. 4, lettera a) o d), dello Statuto, per l'anno in cui il rimborso è perfezionato, e si tiene conto dell'entità del rimborso stesso nel calcolo dei quantitativi di oli lubrificanti immessi al consumo in Italia ai fini della determinazione della quota di partecipazione da attribuire all'impresa per l'anno successivo o, in difetto di contribuzione per uno o più anni, per l'anno o gli anni successivi in cui l'impresa abbia ancora diritto all'attribuzione di quote di partecipazione al Consorzio.
9. La quota di ogni consorziato, al fine di garantire la più ampia partecipazione, è determinata in milionesimi con riferimento al totale delle quote consortili, calcolate con i quantitativi di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente paragrafo 3; le frazioni di milionesimo sono arrotondate per eccesso ovvero per difetto a seconda che risultino rispettivamente superiori ovvero inferiori o pari a mezzo milionesimo. Ad ogni categoria vengono, quindi, attribuite 250.000 (duecentocinquantamila) quote. Per cui, in caso di quote di partecipazione inferiori al duecentocinquantamillesimo, riferito ad ogni singola categoria, la partecipazione in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengono secondo i criteri determinati all'art. 9, paragrafo 4.
10. Nella determinazione delle quote e nell'attribuzione della categoria di appartenenza, il Comitato Quote è tenuto ad uniformarsi a quanto segue:
- a) Il Comitato Quote compie le proprie deliberazioni sulla base delle comunicazioni dei consorziati, fatti i salvi i poteri di vigilanza e controllo di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
 - b) In caso di contestazioni in ordine all'esattezza e alla veridicità del contenuto delle comunicazioni inviate dai consorziati, i quantitativi in eccesso o in difetto oggetto di contestazione non sono assunti a base del computo per la determinazione delle quote per

l'anno di riferimento ed eventualmente per quelli successivi e sono invece computati ai fini della determinazione delle quote dell'anno successivo a quello in cui la controversia ad essi relativa sia cessata.

- c) Modificazioni alla ripartizione delle quote che dovessero derivare dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo in nessun caso possono inficiare la validità o l'efficacia delle deliberazioni assunte dall'Assemblea dei consorziati con la partecipazione del consorziato le cui quote sono state oggetto di modifica successivamente alla votazione.
11. Per lo svolgimento delle predette attività, il Comitato Quote si avvale degli uffici del Consorzio. Il Comitato Quote e gli uffici del Consorzio di cui si avvale il Comitato Quote stesso sono tenuti al trattamento riservato dei dati inerenti le quote di partecipazione al Consorzio.
12. Il Consorzio adotta altresì ogni opportuna misura volta a garantire la corretta rendicontazione, calcolo e attribuzione delle quote di partecipazione, anche mediante richieste alle imprese consorziate di informazioni contabili necessarie o utili a tal fine.

Art. 4 - Fondo consortile

1. Il fondo consortile di cui all'art. 9 dello Statuto è utilizzato per i fini previsti dalla legge e dallo Statuto del Consorzio.
2. Le modalità di impiego del fondo sono stabilite in conformità agli artt. 9 e 10 dello Statuto.

Art. 5 - Vigilanza e controlli

1. Ferme restando le competenze del Consiglio di Amministrazione previste dall'art. 16, comma 2, lett. m), dello Statuto del Consorzio, il Comitato Quote, composto dal Presidente del Consorzio, dal Vicepresidente e dal Direttore Amministrazione Finanza e Controllo, in considerazione della loro indipendenza dai consorziati, svolgono attività di vigilanza e controllo sul corretto adempimento da parte dei consorziati degli obblighi derivanti dalla partecipazione al Consorzio. A tal fine, anche avvalendosi degli uffici del Consorzio, il Comitato Quote può in qualunque momento richiedere per iscritto a ciascun consorziato chiarimenti e informazioni, nonché l'invio di documentazione contabile ed amministrativa, per accertare l'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi consortili e la corretta determinazione delle rispettive quote di partecipazione al Consorzio, nonché degli obblighi contributivi e di pagamento previsti dallo Statuto e dal presente

Regolamento. Il consorziato è tenuto a rispondere per iscritto alle richieste del Comitato Quote entro trenta giorni dalla ricezione della stessa. Il mancato riscontro da parte del consorziato può comportare l'irrogazione di sanzioni ai sensi del presente Regolamento e può altresì costituire motivo di esclusione dal Consorzio a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

2. Sempre ferme restando le competenze del Consiglio di Amministrazione previste dall'art. 16, comma 2, lett. m), dello Statuto del Consorzio, possono altresì essere disposti dal Comitato Quote, dandone preventiva comunicazione scritta, controlli – anche sotto forma di verifiche e/o ispezioni – presso l'impresa consorziata della durata massima di cinque giorni. Il consorziato consente alle persone incaricate dal Comitato Quote di procedere al controllo dei propri libri contabili e di ogni altro documento funzionale all'accertamento degli obblighi di cui al precedente paragrafo 1, e collabora con esse per consentire una rapida ed efficace esecuzione del controllo. Il diniego di accesso presso l'impresa, la mancata o parziale produzione della documentazione richiesta, senza giusta causa, costituiscono ostacoli all'attività di accertamento e possono comportare l'irrogazione di sanzioni ai sensi del presente Regolamento e possono altresì costituire motivo di esclusione dal Consorzio a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 - Infrazioni e sanzioni

1. Costituiscono gravi violazioni degli obblighi consortili le seguenti infrazioni:
 - a) Omesso versamento della quota annuale per la partecipazione di cui all'art. 8, comma 4, lett. b), dello Statuto;
 - b) Omesso versamento del Contributo Art. 236 Co. 7;
 - c) Violazione degli obblighi gravanti sui consorziati ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.
2. Il Comitato Quote provvede senza indugio a contestare per iscritto al consorziato l'infrazione rilevata, assegnandogli contestualmente un congruo termine – non inferiore a quindici giorni – per curare l'inadempimento o per la presentazione di chiarimenti scritti.
3. Il Comitato Quote, qualora non riceva riscontro dal consorziato ovvero ottenga chiarimenti che ritenga insoddisfacenti o insufficienti a escludere o giustificare l'infrazione rilevata, sospende il consorziato dall'esercizio del diritto di voto e può irrogare sanzioni a carico del consorziato inadempiente per una somma compresa tra Euro 200,00 (duecento/00) e, se superiore, (a) un

centesimo della somma dei Contributi Art. 236 Co. 7 e/o (b) un terzo della quota annuale per la partecipazione dovuti dal consorziato al Consorzio nel corso dell'anno in cui è avvenuta l'infrazione oggetto di contestazione. Resta inteso che, prima di irrogare la sanzione, il Comitato Quote sente l'impresa consorziata, che ne abbia fatto richiesta scritta, in merito agli inadempimenti oggetto di contestazione. Il Comitato Quote può altresì proporre al Consiglio di Amministrazione di deliberare l'esclusione del consorziato dal Consorzio. L'entità della sanzione comminata è commisurata alla gravità dell'infrazione commessa. La sospensione del diritto di voto ha efficacia sino al pagamento della sanzione ovvero fino all'eventuale riforma della decisione in merito alla violazione. Restano in ogni caso fermi gli obblighi scaturenti dalla partecipazione al Consorzio. Ove sia deliberata l'irrogazione di una sanzione, il Consorzio ne informa il consorziato tramite raccomandata a/r oppure in formato elettronico tramite posta elettronica certificata (PEC), intimando al consorziato di provvedere al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento dell'intimazione. In conformità all'art. 8, comma 3, dello Statuto del Consorzio, il consorziato può proporre appello contro la decisione del Comitato Quote dinanzi al Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione informa il consorziato tramite raccomandata a/r oppure in formato elettronico tramite posta elettronica certificata (PEC) dell'esito dell'appello.

4. Il mancato pagamento della sanzione entro il termine che precede determina l'esclusione del consorziato dal Consorzio.

Art. 7 - Contributo Art. 236 Co. 7

1. In applicazione dell'art. 10 dello Statuto e anche alla luce delle comunicazioni ricevute dai consorziati ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. a), dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione determina almeno una volta l'anno l'ammontare del Contributo Art. 236 Co. 7 dovuto per tonnellata di olio lubrificante immesso al consumo nell'anno precedente.
2. L'importo del Contributo Art. 236 Co. 7 è reso noto ai consorziati mediante apposite comunicazioni da parte del Consorzio, anche tramite le competenti Amministrazioni Pubbliche.
3. Il Contributo Art. 236 Co. 7 è corrisposto mensilmente entro il giorno 15 di ciascun mese, o il primo giorno lavorativo immediatamente successivo, in relazione agli importi dovuti per il mese immediatamente precedente. Il versamento viene effettuato con bonifico bancario del relativo ammontare (ovvero con le diverse modalità pubblicate sul sito internet del Consorzio).

4. Si dà luogo al rimborso del Contributo Art. 236 Co. 7 versato successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento in tutte le ipotesi in cui la legislazione vigente preveda il diritto al rimborso dell'imposta di consumo gravante sull'olio lubrificante in relazione al quale è stato calcolato l'importo di tale Contributo Art. 236 Co. 7. Al rimborso il Consorzio procede, su richiesta dell'impresa, solo (i) in base al provvedimento delle competenti Amministrazioni Pubbliche che autorizzano il rimborso dell'imposta di consumo o (ii) in ipotesi di erroneo versamento, nella misura in cui l'impresa abbia dato comunicazione dell'errore al Consorzio prima della determinazione annuale delle quote di cui all'art. 3, paragrafo 7, del presente Regolamento, sempreché in entrambi i casi l'impresa stessa abbia, successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, effettivamente versato il Contributo Art. 236 Co. 7 da rimborsare e sia comunque in regola con il pagamento dei contributi e degli altri importi dovuti al Consorzio.

Art. 8 - Quota annuale per la partecipazione

1. Ai fini della determinazione della quota annuale per la partecipazione al Consorzio da applicare nell'esercizio successivo di cui all'art. 10, comma 1, lett. b), dello Statuto, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione determina e comunica ai consorziati un valore per tonnellata da applicare ai fini del successivo paragrafo 2, fermo restando il limite massimo di cui al suddetto art. 10, comma 1, lett. b), dello Statuto (il "**Valore Unitario**").
2. La quota annuale per la partecipazione al Consorzio dovuta dalle imprese appartenenti alla categoria di cui alla lettera b) dell'art. 4 dello Statuto e dalle imprese non altrimenti tenute al versamento del Contributo Art. 236 Co. 7 è pari:
 - a) per gli appartenenti alla categoria di cui all'art. 4, lett. b), dello Statuto, a una somma pari al Valore Unitario moltiplicato per il numero di tonnellate di oli base ricavate dal processo di rigenerazione degli oli usati ceduti dal Consorzio o da raccoglitori mandatari dal Consorzio e per le quali tali imprese non abbiano già corrisposto il Contributo Art. 236 Co. 7;
 - b) per gli appartenenti alla categoria di cui all'art. 4, lett. c), dello Statuto, a una somma pari al Valore Unitario moltiplicato per il numero di tonnellate di oli usati raccolti in Italia e ceduti a imprese di rigenerazione, in qualità di mandatari del Consorzio, o al Consorzio stesso;
 - c) per gli appartenenti alla categoria di cui all'art. 4, lett. d), dello Statuto, a una somma pari al Valore Unitario moltiplicato per il numero di tonnellate di oli lubrificanti venduti a utenti

finali ai fini della sostituzione e per le quali tali imprese non abbiano già corrisposto il Contributo Art. 236 Co. 7.

3. La quota annuale per la partecipazione deve essere versata, tramite bonifico bancario o secondo le altre modalità indicate dal Consorzio:
 - a) per gli appartenenti alla categoria di cui all'art. 4, lett. b), dello Statuto, mensilmente entro il giorno 15 di ciascun mese, o il primo giorno lavorativo immediatamente successivo, in relazione alle quantità di olio base rigenerato prodotte che sono state oggetto di erogazione del corrispettivo di rigenerazione di cui all'art. 236, comma 12, lett. 1-ter, del D. Lgs. 152/2006 nel mese immediatamente precedente;
 - b) per gli appartenenti alla categoria di cui all'art. 4, lett. c), dello Statuto, mensilmente entro il giorno 15 di ciascun mese, o il primo giorno lavorativo immediatamente successivo, in relazione alle quantità di olio usato che sono state oggetto di conferimento a un deposito consortile a seguito di cessione al Consorzio o, in qualità di mandatari del Consorzio, a un'impresa di rigenerazione;
 - c) per gli appartenenti alla categoria di cui all'art. 4, lett. d), dello Statuto, entro il 20 febbraio di ciascun anno in riferimento alle quantità di olio lubrificante venduto al fine della sua sostituzione (come definita all'art. 2 dello Statuto) nell'anno solare immediatamente precedente, così come risultante da autocertificazione da inviarsi ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. d), dello Statuto, trasmessa tramite raccomandata a/r o in formato elettronico tramite posta elettronica certificata (PEC) (con firma digitale se inviata solo in formato elettronico a mezzo PEC) o mediante le modalità di cui all'art 2, paragrafo 10, del presente Regolamento, ove adottate.

A fronte dell'avvenuto pagamento degli importi di cui al presente paragrafo 3, trattandosi di operazioni non soggette ad IVA, ai sensi degli artt. 1 e 2, comma terzo, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972, il Consorzio emette quietanza.

Art. 9 - Rappresentanza in Assemblea

1. Possono partecipare all'Assemblea i consorziati che abbiano fornito entro il 20 febbraio immediatamente precedente la data dell'Assemblea stessa le informazioni di cui all'art. 3, paragrafo 5, del presente Regolamento.
2. Il consorziato partecipa all'Assemblea in persona del legale rappresentante. In conformità alle

disposizioni, in quanto compatibili, dell'articolo 2372 cod. civ., il consorziato può altresì farsi rappresentare con delega scritta, purché rilasciata ad una persona fisica o a un'associazione di categoria rappresentativa della categoria del delegante. Tale delega dovrà essere conservata agli atti del Consorzio. La rappresentanza può essere conferita per una o più assemblee in conformità all'art. 14, comma 12, dello Statuto.

3. Fatto salvo quanto previsto nel successivo paragrafo 4, il diritto di voto in Assemblea non spetta nelle ipotesi di cui all'art. 3, paragrafo 6, e all'art. 6 del presente Regolamento. Parimenti nessun voto spetta al consorziato che non sia in regola, al momento della votazione, con il versamento delle quote annuali per la partecipazione, del Contributo Art. 236 Co. 7 e di qualsiasi altro obbligo finanziario attribuito con regolare delibera dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione. Fatto salvo quanto specificamente previsto nello Statuto e nel presente Regolamento in merito alla nomina degli organi del Consorzio, ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti nell'Assemblea pari alla propria quota di partecipazione stabilita ai sensi dell'art. 7 dello Statuto e del presente Regolamento, calcolata tenendo conto dei soli consorziati in regola con l'adempimento dei menzionati obblighi consortili.
4. Per ciascuna categoria, i consorziati che abbiano ciascuno una quota inferiore al duecentocinquantamillesimo potranno nominare un rappresentante comune, il quale eserciti il diritto di voto ai sensi dell'art. 7 dello Statuto e del presente Regolamento. Il rappresentante comune dovrà essere individuato in un'adunanza, che dovrà tenersi almeno 10 giorni prima dell'Assemblea tra i consorziati titolari di una quota inferiore al duecentocinquantamillesimo ed esprimerà il voto in conformità con le decisioni assunte, nel rispetto del principio di maggioranza, dai consorziati che lo hanno indicato. Spetta al Comitato Quote comunicare, almeno cinque giorni prima dell'Assemblea, ai consorziati partecipanti all'adunanza se collettivamente è stata raggiunta una quota superiore al duecentocinquantamillesimo nonché l'entità della medesima. In caso di mancato raggiungimento di una quota pari al duecentocinquantamillesimo il rappresentante comune potrà partecipare all'Assemblea senza diritto di voto.

Art. 10 - Modalità di funzionamento dell'Assemblea

1. In apertura di Assemblea, il Presidente del Consiglio di Amministrazione comunica esclusivamente ad ogni consorziato gli elementi identificativi del consorziato stesso e le quote di partecipazione ad esso assegnate nonché i voti che, in proporzione alle quote stesse, spettano al consorziato ai fini delle deliberazioni assembleari.
2. Il Presidente dell'Assemblea, accertata la validità della costituzione dell'Assemblea e stabilite le maggioranze richieste per l'adozione delle deliberazioni, dichiara aperta la riunione.
3. Le modalità di espressione, rilevazione e computo dei voti, eventualmente anche mediante l'utilizzo di sistemi elettronici, sono stabilite dal Presidente dell'Assemblea.
4. Il verbale dell'Assemblea è redatto dal Segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea o, nei casi in cui ciò è richiesto dalla legge o su indicazione del Presidente dell'Assemblea, dal Notaio a tal fine incaricato dal Presidente dell'Assemblea medesimo.

Art. 11 - Elezione del Consiglio di Amministrazione

1. L'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base delle previsioni degli artt. 15 e 20 dello Statuto del Consorzio. In aggiunta ai requisiti previsti dell'art. 15 dello Statuto, i consorziati che presentano liste per l'elezione di membri del Consiglio di Amministrazione sono tenuti altresì a certificare che non sono stati indicati in altre liste candidati che siano dipendenti, consulenti, soci (diretti o indiretti), amministratori, sindaci o comunque abbiano interessenze, partecipazioni o rapporti contrattuali significativi con l'impresa che ha presentato la lista o con imprese controllate dalla, controllanti della, o soggette al comune controllo della, impresa che ha presentato la lista. A fini del presente paragrafo, troverà applicazione la definizione di controllo di cui all'art. 2359 cod. civ. Ove risultino eletti amministratori in violazione del presente paragrafo, resteranno in carica esclusivamente l'amministratore o gli amministratori tratti dalla lista che ha ottenuto la percentuale più alta di voti in sede di elezione degli organi consortili, mentre l'amministratore o gli amministratori tratti dalle altre liste decadranno automaticamente.
2. Fermo restando quanto previsto al paragrafo 1 che precede, il Consiglio di Amministrazione accerta il rispetto dei requisiti degli amministratori contemplati dalla legge, dallo Statuto del

Consorzio e del presente Regolamento e, in caso di violazione, vota a maggioranza dei propri restanti membri in merito alla decadenza dell'amministratore che non abbia i suddetti requisiti.

Art. 12 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento sostituisce quello approvato dall'Assemblea del 5 giugno 2017 ed entra in vigore a decorrere dalla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea dei consorziati. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet del Consorzio.
2. Entro venti giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di approvazione dello Statuto, il Consorzio:
 - a) richiede alle imprese già identificate che immettono al consumo olio lubrificante e che sono tenute al pagamento del Contributo Art. 236 Co. 7: (i) l'invio delle informazioni indicate nel modello di adesione di cui all'art. 2, paragrafo 2, del presente Regolamento e (ii) il contestuale pagamento della quota di adesione di cui all'art. 8, comma 4, lett. a), dello Statuto, da compiersi in entrambi i casi entro settantacinque giorni dalla richiesta da parte del Consorzio;
 - b) procede alla pubblicazione sul proprio sito internet, sulla stampa specializzata e su due quotidiani a diffusione nazionale di un invito ai potenziali nuovi consorziati ad aderire al Consorzio, secondo le modalità previste nello Statuto e nel presente Regolamento (ivi incluso il pagamento della quota di adesione di cui all'art. 8, comma 4, lett. a), dello Statuto). Tale invito è pubblicato in almeno altre due occasioni non consecutive a distanza di almeno trenta giorni dalla prima pubblicazione. Al fine di poter partecipare all'Assemblea per l'elezione dei nuovi organi consortili, le iscrizioni di nuovi consorziati aventi diritto all'ammissione devono pervenire entro settantacinque giorni dalla prima pubblicazione del suddetto invito.
3. Fino alla nomina dei nuovi organi consortili, nel caso in cui il Vicepresidente non soddisfi le condizioni di cui all'articolo 20, comma 1, dello Statuto, il Comitato Quote è composto dal Presidente, dal Direttore Amministrazione Finanza e Controllo e, con presenza alternata alle varie sedute, salva diversa disponibilità, da uno dei membri del Consiglio di Amministrazione designati dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e dal Ministero dello Sviluppo economico. Alla prima seduta del Comitato Quote, partecipa il membro del Consiglio di Amministrazione designato dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

4. Entro cento giorni dalla prima pubblicazione dell'invito di cui alla lett. b) del paragrafo 2, il Comitato Quote provvede a determinare le quote di partecipazione degli aderenti al Consorzio alla luce delle informazioni ricevute nei termini di cui al paragrafo 2. L'adesione al Consorzio ha effetto dalla prima delle seguenti due date: (a) il giorno successivo all'approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio 2017 (alla cui Assemblea partecipano i consorziati con quote determinate in funzione degli oli lubrificanti immessi al consumo nel corso del 2017) e (b) il 30 aprile 2018.
5. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione affinché lo stesso provveda alla convocazione dell'Assemblea per la nomina dei nuovi organi consortili in un termine compreso tra quindici e venti giorni decorrenti dalla prima delle seguenti due date: (a) il giorno successivo all'approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio 2017 e (b) il 30 aprile 2018.
6. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione possibile alle attività consortili e di consentire l'agevole svolgimento di tutti gli adempimenti necessari ai sensi dello Statuto e del Regolamento consortile, il Presidente può stabilire una ragionevole proroga dei termini previsti ai paragrafi 2, 4 e 5 del presente articolo.
7. Indipendentemente da quanto altrimenti previsto nel presente Regolamento, le imprese che, alla data del 31 marzo 2018, risulteranno essere consorziati regolarmente iscritti a libro e che, a tale data, avranno quindi provveduto al pagamento del Contributo Art. 236 Co. 7 da esse dovuto, hanno il diritto di partecipare, con le quote attribuite sulla base dei criteri previsti nello Statuto, alle Assemblee che si terranno nel 2018 dopo l'approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio 2017.
8. Al fine della partecipazione alla suddetta Assemblea per la nomina dei nuovi organi consortili, il Comitato Quote comunica entro il 31 marzo 2018 a ciascun attuale e futuro consorziato, tramite lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC), le quote di partecipazione del solo attuale o futuro consorziato a cui la comunicazione è inviata.
9. Per l'anno 2018, il Valore Unitario di cui all'art. 8, paragrafo 1, del presente Regolamento è fissato in Euro 0,50 (zero/50) per tonnellata.

* * *

ALLEGATO: Modello della domanda di adesione

*Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento
degli Oli Minerali Usati (o, in forma abbreviata, "CONOU")*

DOMANDA DI ADESIONE

La procedura da seguire, le informazioni e i dati da fornire, nonché i requisiti da rispettare al fine dell'adesione sono dettagliati nello Statuto del CONOU, approvato con Decreto del Ministro dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico (lo "**Statuto**"), e nel Regolamento consortile adottato dal CONOU ai sensi dell'art. 24 dello Statuto (il "**Regolamento consortile**"). Pertanto, si invita ad un'attenta lettura dei due documenti citati, scaricabili dal sito internet www.conou.it.

* * * *

Spett.le

**Consorzio Nazionale per la
Gestione, Raccolta e Trattamento
degli Oli Minerali Usati**

Via Virgilio Maroso, 50

00142 Roma

c.a.: Comitato Quote

La sottoscritta impresa (l'"**Impresa**"), così come nel seguito identificata, richiede di aderire a codesto Consorzio ai sensi della normativa vigente, dello Statuto e del Regolamento consortile. A tal fine, rende le dichiarazioni e fornisce le informazioni che seguono.

Denominazione / Ragione sociale:

Sede legale e Contatti

Via:

n. civ.

CAP:

Località:

Provincia:

PEC:

Email:

Tel.:

Fax:

Numero Verde:

Iscritta alla CCIAA di:

Numero REA:

Partita IVA:

Codice fiscale:

Titolare / Legale Rappresentante

Codice fiscale:

Cognome:

Nome:

Luogo e data di nascita:

Residente o domiciliato per la carica in:

Via:

n. civ.

CAP:

Località:

Provincia:

Eventuale altro Titolare / Legale Rappresentante

Codice fiscale:

Cognome:

Nome:

Luogo e data di nascita:

Residente o domiciliato per la carica in:

Via:

n. civ.

CAP:

Località:

Provincia:

Sede secondaria (ove esistente):

Via:

n. civ.

CAP:

Località:

Provincia:

Tel.:

Fax:

Eventuale altra sede secondaria (ove esistente):

Via:

n. civ.

CAP:

Località:

Provincia:

Tel.:

Fax:

Uffici amministrativi e di riferimento ai fini dell'adesione (se diversi dalla sede legale)

Via:

n. civ.

CAP:

Località:

Provincia:

Tel.:

Fax:

Referente amministrativo

Cognome:

Nome:

Email:

Tel.:

Durante l'ultimo intero anno solare conclusosi (ossia dal 1° gennaio al 31 dicembre), l'Impresa dichiara, attestando sotto la propria responsabilità la veridicità dei dati sotto riprodotti nonché la loro corrispondenza con le proprie risultanza contabili, di aver:

Prodotto o importato in Italia i seguenti quantitativi di oli base vergini:	Ton. , - - - *
Immeso al consumo in Italia i seguenti quantitativi di oli lubrificanti e di oli base vergini:	Ton. , - - -
Venduto a utenti finali ai fini della sostituzione i seguenti quantitativi di oli lubrificanti:	Ton. , - - -
Rigenerato i seguenti quantitativi di oli base mediante il trattamento di olio usato ceduto dal Consorzio o dai suoi mandatari:	Ton. , - - -
Raccolto e recuperato i seguenti quantitativi di oli usati ceduti al Consorzio o, in qualità di mandatari del Consorzio, a imprese di rigenerazione:	Ton. , - - -

* I dati di cui alla tabella che precede devono essere espressi in tonnellate indicando almeno tre cifre decimali.

Con riferimento all'art. 4, lett. a), b), c) o d), dello Statuto, l'Impresa dichiara di appartenere, in applicazione dei criteri di prevalenza di cui all'art. 3, paragrafo 2, del Regolamento consortile, e pertanto richiede l'adesione quale appartenente, alla categoria sotto indicata, avendone i requisiti, come risulta dai dati sopra forniti (indicare la sola categoria prevalente):

Categoria	Barrare una sola categoria di appartenenza
a) Imprese che producono, importano o mettono in commercio oli base vergini	
b) Imprese che producono oli base mediante un processo di rigenerazione	
c) Imprese che effettuano il recupero e la raccolta degli oli usati	
d) Imprese che effettuano la sostituzione e la vendita degli oli lubrificanti, così come definita all'art. 2 dello Statuto, ossia le imprese che effettuano la prima immissione dell'olio lubrificante al consumo in Italia e/o la vendita dell'olio lubrificante agli utenti finali al fine della sua sostituzione	

L'Impresa dichiara altresì:

- di conoscere e accettare integralmente lo Statuto e il Regolamento del CONOU;
- di essere consapevole che, indipendentemente dalla categoria sopra selezionata, il CONOU potrà inquadrare l'Impresa richiedente in diversa categoria in applicazione dei criteri e secondo le modalità di cui all'art. 3 del Regolamento consortile; in tal caso il CONOU invierà al Consorzio un'apposita comunicazione al riguardo;

- di non versare in situazione di liquidazione, fallimento o altra procedura concorsuale, esclusi i casi di concordato preventivo con continuazione dell'attività, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;
- di aver provveduto, ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. a), dello Statuto, al versamento della quota di adesione, pari ad Euro 200,00 (duecento/00), tramite bonifico bancario sul c/c dell'Istituto Intesa Sanpaolo IBAN IT64T0306903201100000506465 intestato al Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, indicando nella causale (a) la denominazione sociale dell'impresa e (b) l'indicazione "quota di adesione", prendendo atto che si tratta di operazione fuori campo IVA ai sensi degli artt. 1 e 2, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972, per la quale verrà rilasciata dal CONOU, su richiesta del richiedente, apposita quietanza a seguito dell'avvenuto pagamento; il CRO del bonifico è il seguente: _____;
- di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento consortile, in caso di mancata comunicazione di rigetto della presente domanda di adesione (che sarà trasmessa, ove ne ricorrano gli estremi, al richiedente entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda stessa), tale domanda di adesione dovrà ritenersi approvata con efficacia dalla scadenza del suddetto termine di trenta giorni o, se precedente, dall'invio dell'eventuale comunicazione di variazione della categoria di appartenenza;
- di essere inoltre consapevole che, sempre ai sensi dell'art. 2 del Regolamento consortile, in caso di rigetto della presente domanda, l'importo di Euro 200,00 (duecento/00) versato per l'adesione sarà trattenuto dal CONOU a titolo di indennità in relazione all'istruttoria della domanda di adesione stessa.

L'Impresa inoltre, in caso di accettazione da parte del CONOU della presente domanda di adesione, si impegna a:

- comunicare qualsiasi variazione che possa intervenire in merito ai dati identificativi e anagrafici sopra indicati;
- fornire le informazioni e i dati previsti dallo Statuto e dal Regolamento consortile, ivi incluse le informazioni di cui all'art. 5, comma 3, dello Statuto entro il termine del 20 febbraio di ciascun anno solare.

Luogo e data:

Firma:

Il Titolare o il Legale Rappresentante

- In caso di firma apposta sul modulo stampato in forma cartacea, si prega di inviare lo stesso in originale mediante raccomandata, allegando copia di un documento di identità del sottoscrittore (è possibile anticipare informalmente tali documenti scansionati, inviandoli a mezzo PEC, all'indirizzo conou-adesione@legalmail.it). Tale allegato non è necessario in caso di uso di firma digitale; in questo caso, è sufficiente l'invio in formato elettronico a mezzo PEC.
- In caso di accettazione della domanda di adesione, il Consorziato potrà essere eventualmente registrato – se ritenuto utile o necessario in base alle funzionalità disponibili *pro tempore* nei sistemi informatici del CONOU – nel portale dei servizi web del CONOU stesso. In tale ipotesi, al Consorziato

verranno fornite le credenziali di accesso al sistema. Si informa altresì il Consorziato che, ai fini della registrazione e delle successive comunicazioni, verranno utilizzati i dati degli uffici amministrativi di riferimento e del referente amministrativo sopra indicati, fermo restando che i dati di registrazione potranno essere successivamente modificati dal Consorziato stesso mediante specifica richiesta.

- In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs 196/2003 (come successivamente modificato e integrato) in materia di trattamento dei dati personali (il "**Codice della Privacy**"), il Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati (CONOU) informa che i dati personali raccolti col presente modulo verranno trattati secondo quanto previsto dal Codice della Privacy, dai provvedimenti a questo correlati, ivi inclusi i provvedimenti emanati dal Garante per la Protezione dei dati personali, nonché dal nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, attualmente in vigore ed in applicazione a partire dal maggio 2018, e dunque trattati, laddove necessario, per le finalità connesse (i) all'eventuale adesione dell'impresa da consorziare e (ii) all'esecuzione dei successivi rapporti tra CONOU e Consorziato. Il trattamento avrà ad oggetto i soli dati personali, con espressa esclusione dei dati sensibili e giudiziari, e verrà effettuato con modalità cartacee ed elettroniche. Il conferimento dei dati personali è necessario al fine di poter garantire l'adesione dell'impresa da consorziare e un eventuale rifiuto al conferimento impedirà il perfezionamento della predetta adesione. I dati personali potranno, laddove necessario, essere comunicati a dipendenti e consulenti del CONOU, pubbliche amministrazioni o istituzioni finanziarie. Il Titolare del trattamento dei dati personali, anche ai fini dell'esercizio dei diritti garantiti dall'art. 7 del Codice della Privacy, è il Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati (CONOU). Con riferimento ai dati di cui alla presente domanda di adesione, il Responsabile del trattamento dati è la Funzione Amministrazione Finanza e Controllo del CONOU, che può essere contattata via email all'indirizzo **privacy@conou.it** per ogni esigenza connessa agli aspetti della privacy, quali esercitare i diritti di cui al suddetto art. 7 o conoscere gli altri Responsabili del trattamento dati del CONOU.

Con specifico riferimento al trattamento dei dati personali:

presto il consenso

non presto il consenso

al trattamento dei suddetti dati per le finalità e con le modalità qui descritte, ivi inclusa la comunicazione degli stessi ai soggetti sopra indicati dal Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati.

Luogo e data:

Firma:

Il Titolare o il Legale Rappresentante